

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

SEZ. I - DOTT. F. BORTONE

PROCEDIMENTO PER ACCERTAMENTO TECNICO

PREVENTIVO - R.G. 3181/2013

Opposizione all'atto di rinuncia.

per il Comune di Molfetta, in persona del Sindaco *p.t.*, dott.ssa Paola Natalicchio, rappresentato e difeso dal prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli, giusta determinazione dirigenziale di incarico n. 92 del 12 dicembre 2013, e giusta delega a margine dell'atto di costituzione e memoria difensiva del 27 gennaio 2013;

contro la Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. Di Ravenna, in proprio e nella qualità di Capogruppo Mandataria dell'ATI costituita con la Società Italiana Dragaggi S.p.A. (mandante) e la Impresa Pietro Cidonio S.p.A. (avv.ti Arturo Cancrini e Riccardo Giorgino)

nonché Procura della Repubblica di Trani, rappresentata dal Pubblico Ministero nella persona del dott. Antonio Savasta

premesso

- che con ricorso notificato al Comune di Molfetta in data 14.11.2013, la Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. Di Ravenna ha chiesto a codesto ecc.mo Tribunale di disporre un accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 c.p.c. e dell'art. 696-bis c.p.c. in relazione all'“*appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e provviste necessarie per la realizzazione del completamento delle opere foranee e costruzione del Porto Commerciale di Molfetta*”;
- che mediante la proposizione del citato ricorso per accertamento tecnico preventivo controparte ha chiesto di demandare al CTU l'accertamento della fondatezza delle proprie pretese economiche, oggetto delle riserve iscritte dalla stessa ATI ricorrente nel registro

di contabilità relativo al citato appalto, che trovano origine principalmente nel protrarsi dei tempi di esecuzione dei lavori dovuti al rinvenimento di un numero massiccio di ordigni bellici sul fondale portuale;

- che il Comune di Molfetta si è costituito in giudizio con memoria depositata il 27 gennaio 2014, svolgendo ampie argomentazioni in fatto e in diritto, tese a dimostrare la non imputabilità al Comune stesso dei ritardi dovuti alla necessità di attendere la bonifica dei fondali degli ordigni bellici, di competenza di altri Enti, e a dimostrare la corresponsabilità dell'impresa. Il Comune ha quindi chiesto di riformulare i quesiti da sottoporre al CTU ed ha evidenziato ulteriori temi di indagine (ad esempio la non correttezza e non completezza della progettazione esecutiva da parte dell'impresa), al fine di far accertare la responsabilità dell'impresa ricorrente e, di conseguenza, l'infondatezza delle riserve dalla stessa avanzate;
- che all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2014, codesto ecc.mo Tribunale ha ammesso il richiesto accertamento tecnico preventivo, conferendo l'incarico al CTU, ing. Luigi Abbattista, e definendo i quesiti oggetto di indagine, indicando al CTU di tener conto anche *"delle richieste e delle osservazioni formulate da tutte le parti nei rispettivi scritti difensivi"*. In tale sede sono stati fissati: l'inizio delle operazioni peritali al 2.4.2014, con facoltà delle parti di nominare fino a tale data propri consulenti tecnici di parte; l'accesso ai luoghi oggetto di causa al giorno 3.6.2014; il termine per il deposito della relazione scritta entro 120 giorni decorrenti dall'inizio delle operazioni peritali;

- che il Comune di Molfetta in sede di udienza ha provveduto a nominare il proprio consulente tecnico di parte nella persona dell'ing. Cesare Crespi;

considerato

- che l'ATI ricorrente, con atto depositato in data 19 marzo 2014, non notificato, ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del presente procedimento di accertamento tecnico preventivo ed ha quindi domandato a codesto Tribunale di disporre *"l'interruzione del procedimento medesimo per intervenuta rinuncia della parte ricorrente"*;
- che la rinuncia al procedimento viene motivata con riferimento al fatto che l'ATI avrebbe verificato l'insussistenza dei presupposti per la conciliazione tra le parti, e con riferimento alla pendenza innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari di Trani del procedimento penale, 1592/09+26291/11 r.g.n.r., nel quale è stato richiesto l'espletamento, in sede di incidente probatorio, di una perizia collegiale, che, secondo l'ATI ricorrente, riguarderebbe *"gli stessi fatti e situazioni del presente procedimento"*;

considerato altresì

- che la perizia collegiale in sede di incidente probatorio non riguarda *"gli stessi fatti e situazioni del presente procedimento"*, dato che da tale accertamento è esclusa la verifica della fondatezza delle pretese economiche relative alle riserve iscritte dall'impresa, che è invece oggetto del presente accertamento;
- che il Comune di Molfetta, parte costituita nel presente procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha interesse alla prosecuzione del procedimento e ritiene necessario che si proceda all'espletamento della richiesta Consulenza Tecnica di Ufficio, anche in considerazione del fatto che i luoghi oggetto di

accertamento saranno oggetto a breve di modificazioni in conseguenza della realizzazione dei lavori urgenti di messa in sicurezza dell'area portuale;

- che è inoltre interesse anche del Comune di Molfetta chiarire, attraverso l'espletamento della CTU, l'infondatezza delle richieste economiche relative alle riserve iscritte dalla C.M.C. di Ravenna;

tanto premesso e considerato, il Comune di Molfetta, come sopra rappresentato e difeso

dichiara

di avere interesse alla prosecuzione del presente procedimento di accertamento tecnico preventivo recante r.g. n. 3181/2013 e pertanto di non poter accettare la rinuncia agli atti del giudizio, presentata dalla Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna, come sopra rappresentata e difesa.

Con osservanza.

Roma 26 marzo 2014

prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli

